



COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Cod. fisc. 80008970925 P.I.01845030921 Tel. 070/985904 Fax 070/985979
PEC: protocollo.guamaggiore@serviziopostacert.it

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 2160 / 28.05.2021

ORDINANZA N. 3/2021

Tutela e igiene dell'abitato

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di eliminare i fattori che determinano la diffusione di zecche, insetti e ratti nel centro abitato, atti a tutelare la salute umana e animale;

RITENUTO altresì necessario predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure atte a prevenire il sorgere ed il diffondersi degli incendi;

VISTO il programma di prevenzione, profilassi e di lotta contro le zecche e le infezioni da esse trasmesse, dell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna del 13.04.1995;

VISTO l'art. 16 della L.R. 18 maggio 1994 sulle modalità di custodia degli animali;

VISTO il Decreto Lgs n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali ed in particolare l'art. 50;

RITENUTO per le motivazioni suddette, di dover provvedere in merito;

ORDINA

1. È vietato il transito ed il pascolo del bestiame d'allevamento all'interno del perimetro urbano e comunque nelle aree immediatamente adiacenti l'abitato per un raggio di 300 m.
2. I proprietari di cani devono provvedere al trattamento antiparassitario ed alla cura degli animali, impedendo nel modo più assoluto il loro vagabondaggio;
3. Tutti i proprietari e/o possessori di aree, terreni, giardini, chiusi o aperti al pubblico, siti all'interno del centro abitato e di terreni agricoli adiacenti all'abitato, per una fascia minima di **metri 6**, devono provvedere , entro il **15.06.2021**, al taglio delle erbacce e delle sterpaglie da effettuare rigorosamente con mezzi

4. Gli stessi possessori delle suddette aree, dovranno effettuare la rimozione ed il trasporto in discariche autorizzate dei materiali o rifiuti ivi accumulati e abbandonati, provvedendo, inoltre, alle normali operazioni di pulizia;
5. I terreni siti al di fuori del perimetro urbano, qualunque sia la destinazione, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione;
6. In caso di presenza di zecche dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale o all'Ufficio di Polizia Locale.

I Trasgressori incorreranno nella Sanzione Amministrativa da

€ 25,00 a € 250,00, fatta salva l'azione penale.

E' CONSENTITO

Il transito di bestiame d'allevamento, **in occasione del trasferimento da una località di pascolo all'altra**, nel Viale Aldo Moro e Via De Nicola, sempre che ricorra il caso di comprovata assoluta necessità, quali la mancanza di collegamenti alternativi;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

per competenza e conoscenza:

- Alla Prefettura di Cagliari;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Guasila;
- Corpo Forestale Senorbi;
- Alla ASL 8 di Cagliari Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica;

che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio comunale.

Ai sensi dell'art.3 della L. 241/90 e s.m.i. , si specifica che può essere presentato ricorso al TAR Sardegna o in alternativa al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 gg. o 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
--

Guamaggiore 28.05.2021

IL SINDACO

f.to *Antonio CAPPAL*